

BANDO DI FINANZIAMENTO PER UN PROGRAMMA REGIONALE DI INVESTIMENTI PER LA REALIZZAZIONE DI PARCHEGGI NEI COMUNI DEL LAZIO, IVI COMPRESA LA RELATIVA PIANIFICAZIONE COMUNALE IN MATERIA: PROGRAMMA URBANO DEI PARCHEGGI - PUP (EX LEGGE N.122/1989) NELL'AMBITO DEI RELATIVI PIANI URBANI DEL TRAFFICO - PUT (EX ART. 36, D.LGS. N.285/1992).

ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DI GIUNTA REGIONALE N.404 DEL 9 SETTEMBRE 2011.

Premesso che:

- 1) La Giunta Regionale del Lazio, con Deliberazione n.404 del 9 settembre 2011, ha approvato l'attuazione di un *“Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio ivi compresa la relativa pianificazione comunale in materia: Programma urbano dei parcheggi – PUP (ex Legge n.122/1989) nell’ambito dei relativi Piani urbani del traffico - PUT (ex art. 36, D.Lgs. n.285/1992)”*.

Tale programma avrà anzitutto la finalità di dotare i Comuni del Lazio del *“Piano Urbano dei Parcheggi”*, coerentemente a quanto previsto dall'art.3, comma 1, 2° capoverso, della Legge n.122/1989, secondo cui tale strumento di pianificazione *“deve tra l’altro indicare le localizzazioni ed i dimensionamenti, le priorità di intervento ed i tempi di attuazione, privilegiando le realizzazioni volte a favorire il decongestionamento dei centri urbani mediante la creazione di parcheggi finalizzati all’interscambio con sistemi di trasporto collettivo e dotati anche di aree attrezzate per veicoli a due ruote, nonché le disposizioni necessarie per la regolamentazione della circolazione e dello stazionamento dei veicoli nelle aree urbane”*. Inoltre, detti *“Piani urbani dei parcheggi”* devono essere inseriti nell'ambito di specifici *“Piani urbani del traffico”* i quali, secondo l'art.36, comma 4, del D.Lgs. n.285/1992 *“sono finalizzati ad ottenere il miglioramento delle condizioni di circolazione e della sicurezza stradale, la riduzione degli inquinamenti acustico ed atmosferico ed il risparmio energetico, in accordo con gli strumenti urbanistici vigenti e con i piani di trasporto e nel rispetto dei valori ambientali, stabilendo le priorità e i tempi di attuazione degli interventi. Il piano urbano del traffico veicolare prevede il ricorso ad adeguati sistemi tecnologici, su base informatica di regolamentazione e controllo del traffico, nonché di verifica del rallentamento della velocità e di dissuasione della sosta, al fine anche di consentire modifiche ai flussi della circolazione stradale che si rendano necessarie in relazione agli obiettivi da perseguire”*. La suddetta pianificazione si prefiggerà anche la realizzazione dei relativi parcheggi in maniera graduale, dando la possibilità ai Comuni di attuare la relativa programmazione in modo efficace, e dando anche la possibilità ai cittadini di adattarsi ai cambiamenti che questo comporta.

- 2) Il programma di cui trattasi ha le seguenti finalità:
  - a) Favorire il completamento e l'implementazione della pianificazione dei Comuni del Lazio nel settore della mobilità urbana attraverso la redazione e l'adozione dei Programmi Urbani dei Parcheggi (PUP) nell'ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT).
  - b) Sostenere la realizzazione di parcheggi urbani, previsti dai suddetti strumenti di pianificazione, con particolare riferimento a quelli che favoriscono l'intermodalità assolvendo alle funzioni di *“nodi di scambio”*, perseguendo i seguenti obiettivi prioritari:

- 1) realizzare parcheggi di scambio per intercettare il flusso veicolare e incentivare l'uso dei mezzi pubblici, favorendo il decongestionamento dei centri urbani;
  - 2) promuovere gli interventi finalizzati a risolvere le forti carenze in tema di mobilità, trasporti e intermodalità individuati nei PUP e in grado di ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo;
  - 3) favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare, anche liberando dalla sosta talune strade, destinandole all'esclusiva funzione di circolazione di veicoli, prevedendo eventuali corsie riservate al traffico di mezzi pubblici e creando luoghi di sosta alternativa;
  - 4) creare aree di sosta finalizzate ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato e prevedendo quindi in dette aree la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati e differenziati.
  - 5) individuare ed attrezzare zone di particolare rilevanza urbanistica, dove vietare la sosta gratuita a tempo illimitato regolamentando quella a tempo limitato anche attraverso la creazione di posti auto aggiuntivi a quelli già esistenti;
  - 6) attribuire alle aree già destinate al parcheggio funzioni di servizio pubblico, rispondendo alla domanda di sosta senza trascurare la qualità dell'ambiente, la qualità urbana e la facilità della fruizione dei servizi da parte dell'utenza, migliorando quindi anche la qualità degli attuali spazi già dedicati alla sosta, attraverso interventi di miglioramento ambientale ed architettonico ed anche attraverso il posizionamento all'interno di dette aree di servizi utili all'utenza.
- 3) In attuazione alle indicazioni di cui alla citata D.G.R. n.404/2011 e alle finalità sopra riportate, detto programma sarà attuato attraverso il finanziamento di due linee di azione:
- ✓ **Azione A) - Servizi:** "Redazione o aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) da inquadrarsi nell'ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT)";
  - ✓ **Azione B) - Lavori:** "Realizzazione di parcheggi e nodi di scambio previsti negli strumenti di pianificazione di cui all'Azione A) - Servizi".
- 4) Il presente bando è quindi rivolto:
- 4a) ai Comuni sprovvisti del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), i quali devono redigerlo per la prima volta, e/o ai Comuni che devono aggiornare il PUP esistente; detti Comuni potranno avere accesso diretto al finanziamento per i servizi di pianificazione di cui all'Azione A);
  - 4b) ai Comuni che già sono in possesso del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), i quali potranno avere accesso diretto al finanziamento per l'esecuzione di lavori (parcheggi) di cui all'Azione B);
  - 4c) ai Comuni sprovvisti del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), o che devono aggiornare il PUP esistente, i quali potranno avere accesso ai finanziamenti previsti sia dall'Azione A) - Servizi (attività pianificatoria) che dall'Azione B) - Lavori (parcheggi).
- Per detti Comuni (sia nel caso di PUP da redigere per la prima volta che da aggiornare) si specifica che, in caso di concessione del finanziamento di cui all'Azione B) - Lavori, nessuna erogazione del finanziamento stesso sarà possibile in assenza della previa adozione/approvazione del relativo PUP da parte del preposto Organo comunale.

Quanto sopra si evidenzia nel seguente quadro sinottico.

Accesso ai finanziamenti previsti dal presente Bando	Azione A) - Servizi	Azione B) - Lavori	Note
Comuni con PUP approvato		X	
Comuni con PUP da redigere per la prima volta  e/o  Comuni con PUP esistente da aggiornare	X	X	Erogazioni del finanziamento di cui all' Azione B) subordinate alla previa adozione e/o approvazione del PUP da parte del preposto Organo comunale.

- 5) La verifica di ammissibilità delle istanze di finanziamento pervenute e la valutazione dei servizi e dei lavori ammissibili proposti dai Comuni saranno demandate ad un'unica Commissione, prevista dalla D.G.R. n.440/2011, composta da due dirigenti della Direzione Regionale Trasporti ed un terzo membro designato dall'ANCI Lazio, la quale darà luogo, per ogni Azione prevista, alle seguenti graduatorie separate (ai sensi dell'art.93, comma 3 bis della L.R. n.6/1999):

✓ **Azione A) - Servizi:**

- graduatoria di servizi ammissibili a finanziamento per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti;
- graduatoria di servizi ammissibili a finanziamento per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

✓ **Azione B) - Lavori:**

- graduatoria di lavori/interventi ammissibili a finanziamento per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti;
- graduatoria di lavori/interventi ammissibili a finanziamento per i Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti.

- 6) Per l'attuazione dell'intero programma di cui alla D.G.R. n.404/2011 in origine sono state destinate risorse finanziarie per complessivi € 17.972.984,69 sul Capitolo di bilancio regionale D44527 nel triennio 2011-2013 (€ 1.206.743,28 - es. fin. 2011, € 9.317.873,53 - es. fin. 2012 ed € 7.448.367,88 - es. fin. 2013).

Al riguardo, tuttavia, la D.G.R. n.404/2011 che fa luogo al presente bando, consente l'utilizzo a scorrimento delle graduatorie conseguenti per l'assegnazione dei finanziamenti, a seguito di eventuali integrazioni e modifiche dello stanziamento triennale sul relativo capitolo di spesa.

Tuttavia, dato atto che nel corrente es. fin. 2012 s'inizierà a dare concreta attuazione alle rispettive Azioni A) e B) del presente Bando, il triennio di riferimento è attualmente inteso essere il 2012-2014.

Allo stato, a seguito della variazione di bilancio 2012, nel triennio 2012-2014, sul Cap. D44527, sono disponibili risorse per l'importo complessivo di € 12.990.317,39 (€ 5.556.556,79 - es. fin. 2012, € 7.433.760,60 - es. fin. 2013 ed € 0,00 - es. fin. 2014).

Si da atto quindi che, qualora detta disponibilità finanziaria dovesse essere incrementata con ulteriori stanziamenti nell'annualità 2014, potranno essere finanziati ulteriori Servizi e Lavori di cui alle rispettive Azioni A) e B) mediante scorrimento delle relative graduatorie approvate.

Rispetto al complessivo importo delle attuali risorse disponibili di € 12.990.317,39 nel triennio 2012-2014, la ripartizione della spesa per l'attuazione dell'Azione A) - Servizi

(riguardanti la pianificazione comunale) e quella per l'attuazione dell'Azione B) - Lavori (parcheggi) sarà pari rispettivamente al 20% (ovvero ad € 2.598.063,48) e all'80% (ovvero ad € 10.392.253,91).

Inoltre, come già previsto nella citata D.G.R. n.404/201, nel rispetto dell'art.93, comma 3/bis, della L.R. n.6/1999, la riserva delle risorse finanziarie in favore dei Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti non potrà essere in percentuale inferiore al 30% della disponibilità complessiva.

In riferimento alla disponibilità finanziaria di cui sopra si da atto che sarà possibile l'applicazione di quanto previsto dall'art.1, comma 38 della L.R. 14/2008: *“Per particolari motivi di urgenza o di problematiche locali e sociali, la Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente ove previsto dalla legislazione vigente, è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari fino al massimo del 25 per cento degli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi ad opere e lavori pubblici...omissis....”*.

Con riferimento alle Azioni A e B, come sopra definite, al fine di consentire un'ampia partecipazione ai benefici di legge da parte dei Comuni interessati, si procede alla pubblicazione del presente Bando.

## **AZIONE A – SERVIZI**

### **“Redazione o aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) da inquadrarsi nell’ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT)”.**

#### **Art. 1 – Oggetto del bando e soggetti beneficiari**

1. La Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, così come alle indicazioni programmatiche di cui all’allegato A della D.G.R. n.404/2011, finanzia, sulla base delle richieste presentate dai soggetti di cui al successivo comma 2, la redazione di Programmi Urbani dei Parcheggi (PUP), nell’ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT), ai Comuni del Lazio che ne siano ancora sprovvisti o che intendano aggiornarli (ove, in presenza di strumenti datati, vi sia la necessità di adeguarli alle nuove dinamiche di mobilità);
2. Possono presentare istanza di finanziamento tutti i Comuni della Regione Lazio, con l’eccezione del Comune di Roma.

#### **Art. 2 – Tipologie d’intervento ammesse a finanziamento**

1. Con riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e al relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, sono oggetto di finanziamento le seguenti tipologie di servizi: “Redazione o aggiornamento del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) da inquadrarsi nell’ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT)”.

#### **Art. 3 – Risorse finanziarie**

1. Rispetto al totale importo di € 12.990.317,39 sul Cap. D44527, la spesa per l’attuazione dei servizi di pianificazione comunale di cui all’art.1, sarà pari al 20% delle risorse attualmente disponibili, ovvero a complessivi € 2.598.063,48, di cui: € 1.486.752,12 per l’es. fin. 2012, € 1.111.311,36 per l’es. fin. 2013 ed € 0,00 per l’es. fin. 2014.
2. L’attuale disponibilità sul Capitolo D44527 del bilancio regionale, di cui al precedente comma, è quella accertata a seguito della variazione di bilancio 2012; qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori stanziamenti nelle annualità del triennio di riferimento 2012-2014, verranno finanziati ulteriori servizi di pianificazione mediante scorrimento delle graduatorie approvate.

#### **Art. 4 – Modalità e limiti di finanziamento**

1. Possono presentare domanda di finanziamento i Comuni che siano sprovvisti, quale strumento di pianificazione, del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) nell’ambito del Piano Urbano del Traffico (PUT), oppure che necessitano di aggiornare detto PUP, nell’ambito del PUT, qualora lo strumento di piano esistente non sia più efficace a causa delle mutate condizioni urbanistiche, demografiche e di mobilità.

2. I finanziamenti di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni regionali concesse per i medesimi servizi.

#### **Art. 5 – Spese ammissibili**

1. Le spese ammissibili per la rendicontazione delle attività oggetto di finanziamento sono:
  - a) il costo dei servizi di pianificazione, interna o esterna all'Ente beneficiario, necessaria per la redazione del PUP, nell'ambito del PUT;
  - b) le spese per le attività di diffusione e promozione delle iniziative previste dal PUP, nell'ambito dei PUT, nei confronti delle popolazioni locali in misura non superiore al 5% del contributo regionale;
  - c) le spese generali strettamente connesse all'iniziativa finanziata nella misura massima del 7% dell'importo complessivo;
  - d) l'IVA sostenuta dall'Ente beneficiario, nel rispetto della normativa vigente, nel caso di incarichi per l'espletamento di servizi di pianificazione affidati all'esterno.
2. Ai fini del presente bando, dedicato all'utilizzo di finanziamenti di spesa corrente, non sono considerate ammissibili le spese d'investimento per lavori o per acquisto d'immobili.
3. Le spese effettivamente sostenute dovranno riferirsi esclusivamente al periodo compreso tra la data di comunicazione dell'assegnazione del finanziamento e la data di fine servizio.
4. Le voci di spesa sostenute dovranno fare riferimento, nel caso di servizi di pianificazione all'esterno, alle procedure applicate dall'Ente per il relativo affidamento (come previsto dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.) e, nel caso di pianificazione svolta all'interno dell'Ente, al relativo Regolamento per la disciplina degli incentivi per le attività di progettazione (art. 92, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i.).

#### **Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle istanze di finanziamento**

1. Le istanze di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta al successivo art.7, dovranno essere indirizzate alla Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, Viale del Tintoretto n.432 - 00142 Roma e la busta contenente la domanda dovrà riportare in modo chiaro il mittente e recare espressamente la seguente dicitura: *Attuazione della D.G.R. n.404/2011 "Programma regionale di investimenti per la redazione e l'adozione dei Programmi Urbani dei Parcheggi - PUP (ex Legge n.122/1989) nell'ambito dei Piani Urbani del Traffico PUT (ex art.36, D.Lgs. n.285/1992)".*
2. Le istanze di finanziamento dovranno pervenire, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Lazio, con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentate direttamente al servizio accettazione e corrispondenza della Regione Lazio in Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma (piano terra dell'edificio "B" dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 14:00 e 14:30 - 17:00) o anche all'ufficio protocollo della Direzione Regionale Trasporti in Viale del Tintoretto n. 432 - 00142 Roma (piano terra dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 12:00).
3. In caso di trasmissione dell'istanza a mezzo posta farà fede il timbro postale accettante.
4. In caso di presentazione dell'istanza di finanziamento direttamente presso gli uffici

regionali, indicati al precedente comma 2, la data di ricevimento sarà comprovata dal timbro apposto dai suddetti uffici.

5. Qualora la scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la stessa s'intende espressamente prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo.
6. Nell'ambito del procedimento di selezione delle istanze per la concessione del finanziamento non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine previsto al comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 7 – Requisiti di ammissibilità**

1. Per la verifica dei requisiti di ammissibilità le richieste di finanziamento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) richiesta di accesso al finanziamento di cui all'Azione A) - Servizi del presente bando sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
  - b) una dettagliata relazione sullo strumento di pianificazione PUP, nell'ambito del PUT, da redigere per la prima volta o da aggiornare, con la relativa stima dei costi previsti;
  - c) un cronoprogramma delle attività di pianificazione da porre in essere;
  - d) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti di non aver ottenuto altri finanziamenti per la realizzazione dei servizi finanziati dal presente bando;
  - e) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che attesti l'ammontare del proprio concorso finanziario alla realizzazione del servizio di pianificazione in misura non inferiore al 30% della spesa complessiva, specificando che l'importo cofinanziato non derivi da altri benefici di legge o da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
  - f) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti che l'intervento persegue le finalità del presente bando.

#### **Art. 8 – Modalità di valutazione delle istanze**

1. La verifica di ammissibilità delle istanze di finanziamento pervenute e la valutazione dei servizi ammissibili proposti dai Comuni saranno demandate ad un'apposita Commissione, prevista dalla D.G.R. n.440/2011, composta da due dirigenti della Direzione Regionale Trasporti ed un terzo membro designato dall'ANCI Lazio, la quale darà luogo a due graduatorie separate di servizi ammissibili a finanziamento, una per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti ed un'altra per i Comuni con popolazione inferiore a detta soglia (come previsto dall'art.93, comma 3 bis della L.R. n.6/1999).
2. I servizi utilmente collocati nelle graduatorie saranno finanziati fino alla copertura delle risorse finanziarie disponibili, mentre quelli non in posizione utile nelle medesime graduatorie potranno essere finanziati mediante scorrimento delle stesse.  
Le graduatorie avranno validità triennale e serviranno, procedendo a scorrimento, per l'assegnazione degli eventuali ulteriori stanziamenti che potranno rendersi disponibili nel corso del triennio 2012-2014 sul Capitolo D44527, anche a seguito dell'eventuale rinuncia o mancato buon fine dei finanziamenti assegnati ad altri Comuni che precedono nelle graduatorie stesse.

## **Art. 9 – Criteri per la valutazione degli interventi proposti**

1. La Commissione di cui all'art.8 valuterà i servizi di pianificazione proposti dai Comuni attraverso i seguenti criteri, elencati senza ordine di priorità, che daranno luogo ad una valutazione parametrica:
  - a) percentuale di cofinanziamento a carico dell'Ente con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, valutata in relazione all'importo del servizio di pianificazione da redigere per la prima volta o da aggiornare;
  - b) dimensione demografica del Comune richiedente, al fine di massimizzare i benefici della pianificazione oggetto del finanziamento;
  - c) quantificazione della domanda di sosta (fabbisogno di n.posti auto, bus, moto, ciclo) per il complesso delle zone di intervento individuate nel PUP, con particolare riferimento al centro storico, alle stazioni ferroviarie, ai parcheggi di interscambio, alle aree pedonali urbane e alle zone a traffico limitato.
  - d) pianificazione di soluzioni che soddisfino le esigenze di sosta della collettività, soprattutto nell'ambito d'intervento del T.P.L., per una migliore accessibilità ai centri di servizio pubblici di maggiore attrattività, quali plessi scolastici, ospedali, ambulatori, centri commerciali, ecc.

## **Art. 10 – Rendicontazione della spesa ed erogazione dei finanziamenti**

1. L'erogazione dei finanziamenti regionali per le iniziative ammesse a contributo avverrà a favore dell'ente interessato secondo le seguenti modalità:
  - a) 50% alla stipula della convenzione con il progettista esterno individuato o all'approvazione dell'atto di conferimento d'incarico ai dipendenti interni all'Ente beneficiario per la redazione o l'aggiornamento del PUP, nell'ambito del PUT;
  - b) 50%, o minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per l'espletamento dell'attività di pianificazione di cui all'Azione A) - Servizi del presente bando.
2. L'erogazione dei finanziamenti regionali sarà altresì subordinata alla conformità dello strumento di pianificazione prodotto rispetto a quello previsto nella richiesta di finanziamento.

## **Art. 11 – Variazioni ammissibili**

1. Eventuali variazioni non sostanziali del servizio di pianificazione ammesso a finanziamento non potranno stravolgerne la natura rispetto ai criteri oggetto di valutazione di cui all'art.9 del presente bando e dovranno essere comunicate, con le relative motivazioni, alla Regione Lazio - Direzione Trasporti.
2. L'eventuale maggior costo del servizio, dovuto alle variazioni proposte e comunicate, non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico dell'Ente beneficiario.

## **Art. 12 – Disposizioni generali e pubblicazione**

1. Si potrà prendere visione del presente bando sul BURL e nella sezione “Avvisi” del sito web istituzionale della Regione Lazio *www.regione.lazio.it*.
2. La graduatoria contenente l’elenco definitivo dei servizi ammessi a finanziamento, a seguito dell’esame delle istanze pervenute, sarà pubblicato sul BURL e nella sezione “Avvisi” del sito web istituzionale della Regione Lazio *www.regione.lazio.it*.

Il Direttore Regionale Trasporti  
Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio

## **AZIONE B – LAVORI**

### **“Realizzazione di parcheggi e nodi di scambio previsti negli strumenti di pianificazione di cui all’Azione A) - Servizi.**

#### **Art. 1 – Oggetto del bando e soggetti beneficiari**

1. La Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, così come alle indicazioni programmatiche di cui all’allegato A della D.G.R. n.404/2011, finanziaria, sulla base delle richieste presentate dai soggetti di cui al successivo comma 2, la realizzazione dei parcheggi urbani o di scambio già previsti nei Programmi Urbani dei Parcheggi (PUP), nell’ambito dei Piani Urbani del Traffico (PUT).
2. Possono presentare istanza di finanziamento tutti i Comuni della Regione Lazio, con l’eccezione del Comune di Roma.
3. I Comuni che già sono in possesso del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP) potranno avere accesso diretto al finanziamento per l’esecuzione di parcheggi di cui alla presente Azione B).
4. I Comuni sprovvisti del Programma Urbano dei Parcheggi (PUP), o che devono aggiornare il PUP esistente, potranno avere accesso al finanziamento per l’esecuzione di parcheggi di cui alla presente Azione B), specificando che, in caso di concessione del finanziamento nessuna erogazione sarà possibile in assenza della previa adozione/approvazione del relativo PUP da parte del preposto Organo comunale.

#### **Art. 2 – Tipologie d’intervento ammesse a finanziamento**

1. Con riferimento al D.Lgs. 12 aprile 2006 n.163 e s.m.i. “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture” e al relativo Regolamento di esecuzione D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207, sono oggetto di finanziamento le seguenti tipologie di lavori:
  - a) Parcheggi d’interscambio;
  - b) Parcheggi d’interscambio interno e attestamento al centro;
  - c) Parcheggi a servizio del centro storico;
  - d) Parcheggi a servizio della stazione;
  - e) Parcheggi a servizio di ospedali/poli sanitari;
  - f) Parcheggi a servizio di mercati/aree commerciali;
  - g) Parcheggi a servizio di strutture scolastiche/servizi;
  - h) Parcheggi a servizio di strutture abitative;
  - i) Parcheggi a servizio di aree interessate da significativi flussi turistici in quanto il territorio è in parte o tutto sulle rive del mare, di laghi o di stazioni invernali;
  - j) Parcheggi a servizio di aree che per la loro collocazione geografica costituiscono polo di riferimento per la mobilità pubblica e privata in quanto ricadenti in zone di sviluppo industriale o di infrastrutture strategiche;
  - k) Parcheggi a servizio di centri storici di particolare rilievo la cui realizzazione consente di salvaguardare il patrimonio storico-artistico dando la possibilità di attestare il traffico al limite del centro storico.

### **Art. 3 – Risorse finanziarie**

1. Rispetto al totale importo di € 12.990.317,39 sul Cap. D44527, la spesa per l'attuazione dei lavori di cui all'art.1 sarà pari all'80% delle risorse attualmente disponibili, ovvero a complessivi € 10.392.253,91, di cui: € 5.947.008,48 per l'es. fin. 2012, € 4.445.245,43 per l'es. fin. 2013 ed € 0,00 per l'es. fin. 2014.
2. L'attuale disponibilità sul Capitolo D44527 del bilancio regionale, di cui al precedente comma, è quella accertata a seguito della variazione di bilancio 2012; qualora dovessero rendersi disponibili ulteriori stanziamenti nelle annualità del triennio di riferimento 2012-2014, verranno finanziati ulteriori lavori (parcheggi) mediante scorrimento delle graduatorie approvate.

### **Art. 4 – Modalità e limiti di finanziamento**

1. I Comuni interessati possono presentare un massimo di due domande di finanziamento di parcheggi, secondo le tipologie individuate all'art.2, ovvero quattro, nel caso di Comuni con popolazione superiore a 50.000 abitanti; per ciascuna domanda dovrà essere utilizzato un protocollo diverso e dovrà essere indicato l'ordine di priorità (come previsto dall'art. 93, comma 3 ter della L.R. n.6/1999).
2. Nel caso di presentazione di un numero di istanze superiori a quelle previste dal comma 2 precedente si procederà alla selezione seguendo l'ordine di priorità indicato dal Comune. In caso di omissione dell'ordine di priorità lo stesso sarà attribuito in base al numero progressivo di protocollo apposto dall'Ente richiedente.
3. Il contributo regionale di finanziamento per i Comuni con popolazione superiore ai 5.000 abitanti non potrà essere superiore al 70% dell'importo previsto per la realizzazione dell'intervento, mentre per i Comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti potrà essere pari al 100% del costo complessivo delle opere previste.
4. La partecipazione dell'Ente alle spese di realizzazione degli interventi proposti costituisce titolo di valutazione e priorità in ordine all'entità del concorso finanziario; gli enti dichiarati dissestati, riguardo al parametro del concorso finanziario, avranno una valutazione inferiore a quelli che hanno assicurato la percentuale di partecipazione più bassa.
5. Come previsto dall'art.93, comma 3 bis della L.R. n.6/1999, la partecipazione dell'Ente alla spesa non costituisce titolo di priorità per i Comuni di cui all'art.156, comma 1, lettere a) - e) del D.Lgs. n.267/2000 (Comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti). La valutazione delle domande presentate dai suddetti Comuni, è infatti effettuata separatamente e dà luogo ad un'apposita graduatoria.
6. I finanziamenti di cui al presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni regionali concesse per i medesimi interventi.

## **Art. 5 – Spese ammissibili**

1. Oltre al costo delle opere oggetto d'intervento sono ammissibili le seguenti tipologie di spesa da prevedere nel quadro tecnico economico (da predisporre in conformità all'art.16 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.):
  - a) spese tecniche di cui all'art.92, comma 7, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., nel limite massimo del 10% del costo totale dell'intervento (lavori e somme a disposizione); ogni altro maggiore onere sarà a totale carico del soggetto beneficiario;
  - b) imprevisti nel limite massimo del 5% dell'importo delle opere a base d'asta;
  - c) spese per forniture ed opere complementari, nel limite massimo del 10% dell'intervento;
  - d) IVA sostenuta dal beneficiario, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'investimento ammissibile deve essere determinato con riferimento alla "Tariffa dei prezzi 2010 Regione Lazio" approvata con D.G.R. n.603 del 17.12.2010; per le lavorazioni non previste nel suddetto prezzario si potrà far riferimento ai tariffari di altri Enti Pubblici, ovvero ad analisi prezzi alle migliori condizioni di mercato.
3. Ai sensi dell'art.93, comma 4, della L.R. n.6/1999 le spese di esecuzione delle opere e dei lavori pubblici non possono superare, per la parte a carico del finanziamento regionale, l'importo del quadro economico preventivato o quello minore eventualmente riconosciuto dalla Regione. Per l'esecuzione di varianti in corso d'opera ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti dagli artt.132 e 57, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta, previa autorizzazione regionale.

## **Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle istanze di finanziamento**

1. Le istanze di finanziamento, complete di tutta la documentazione richiesta al successivo art.7, dovranno essere indirizzate alla Regione Lazio, Direzione Regionale Trasporti, Viale del Tintoretto n.432 - 00142 Roma e la busta contenente la domanda dovrà riportare in modo chiaro il mittente e recare espressamente la seguente dicitura: *Attuazione della D.G.R. n.404/2011 "Programma regionale di investimenti per la realizzazione di parcheggi nei Comuni del Lazio, con particolare riferimento ai nodi di scambio previsti dai Programmi Urbani dei Parcheggi - PUP (ex Legge n.122/1989) e dai Piani Urbani del Traffico PUT (ex art.36, Dlgs n.285/1992)".*
2. Le istanze di finanziamento dovranno pervenire, entro e non oltre 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente bando sul BUR Lazio, con le seguenti modalità: a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, ovvero presentate direttamente al servizio accettazione e corrispondenza della Regione Lazio in Via R. Raimondi Garibaldi 7 - 00145 Roma (piano terra dell'edificio "B" dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 14:00 e 14:30 - 17:00) o anche all'ufficio protocollo della Direzione Regionale Trasporti in Viale del Tintoretto n. 432 - 00142 Roma (piano terra dal lunedì al venerdì ore 8:00 - 12:00).
3. In caso di trasmissione dell'istanza a mezzo posta farà fede il timbro postale accettante.
4. In caso di presentazione dell'istanza di finanziamento direttamente presso gli uffici regionali, indicati al precedente comma 2, la data di ricevimento sarà comprovata dal timbro apposto dai suddetti uffici.

5. Qualora la scadenza per la presentazione delle domande coincida con un giorno festivo, la stessa s'intende espressamente prorogata al giorno lavorativo immediatamente successivo.
6. Nell'ambito del procedimento di selezione delle istanze per la concessione del finanziamento non saranno prese in considerazione le richieste pervenute oltre il termine previsto al comma 3 del presente articolo.

#### **Art. 7 – Requisiti di ammissibilità**

1. Per la verifica dei requisiti di ammissibilità le richieste di finanziamento dovranno essere corredate dalla seguente documentazione:
  - a) richiesta di accesso al finanziamento di cui all'Azione B) - Lavori del presente bando sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente;
  - b) una dettagliata relazione sulle opere da realizzare, con la relativa stima dei costi, unitamente ad un quadro economico di previsione predisposto in conformità all'art.16 del D.P.R. n.207/2010 e s.m.i.;
  - c) un cronoprogramma dei lavori da realizzare;
  - d) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti l'immediata attuabilità dell'intervento oggetto dell'istanza (intendendo con questo sia la disponibilità dell'area di sedime, o l'esistenza di un pre-accordo bonario sottoscritto con i proprietari dell'area stessa, e sia l'assenza di vincoli sulle aree interessate ovvero la concreta possibilità di ottenere i prescritti nulla osta e autorizzazioni degli Enti preposti);
  - e) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti di non aver ottenuto altri finanziamenti per la realizzazione dei lavori finanziati dal presente bando;
  - f) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente con popolazione superiore ai 5.000 abitanti che attesti l'ammontare del proprio concorso finanziario alla realizzazione dell'intervento nella misura non inferiore al 30% della spesa complessiva, specificando che l'importo cofinanziato non derivi da altri benefici di legge o da finanziamenti di altri soggetti pubblici;
  - g) dichiarazione del legale rappresentante dell'Ente che attesti che l'intervento persegue le finalità del presente bando.
2. Ai sensi dell'art.128 del D.Lgs n.163/2006 e s.m.i., le domande per interventi d'importo complessivo superiore a € 100.000,00 dovranno riguardare solo opere già inserite nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche, ovvero il legale rappresentante dell'Ente dovrà dichiarare nell'istanza di finanziamento che l'intervento, una volta finanziato, sarà inserito entro 30 giorni dalla comunicazione regionale nel Programma suddetto.

#### **Art. 8 – Modalità di valutazione delle istanze**

1. La verifica di ammissibilità delle istanze di finanziamento pervenute e la valutazione degli interventi ammissibili proposti dai Comuni saranno demandate ad un'apposita Commissione, prevista dalla D.G.R. n.440/2011, composta da due dirigenti della Direzione Regionale Trasporti ed un terzo membro designato dall'ANCI Lazio, la quale darà luogo a due graduatorie separate di interventi ammissibili a finanziamento, una per i Comuni con popolazione pari o superiore a 5.000 abitanti ed un'altra per i Comuni con

popolazione inferiore a detta soglia, come previsto dall'art.93, comma 3 bis della L.R. n.6/1999.

2. Gli interventi utilmente collocati nelle graduatorie saranno finanziati fino alla copertura delle risorse finanziarie disponibili, mentre quelli non in posizione utile nelle medesime graduatorie potranno essere finanziati mediante scorrimento delle stesse.  
Le graduatorie avranno validità triennale e serviranno, procedendo a scorrimento, per l'assegnazione degli eventuali ulteriori stanziamenti che potranno rendersi disponibili nel corso del triennio 2012-2014 sul Capitolo D44527, anche a seguito dell'eventuale rinuncia o mancato buon fine dei finanziamenti assegnati ad altri Comuni che precedono nelle graduatorie stesse.

#### **Art. 9 – Criteri per la valutazione degli interventi proposti**

1. La Commissione di cui all'art.8 valuterà gli interventi proposti dai Comuni (rientranti nelle tipologie ammesse di cui all'art.2) attraverso i seguenti criteri, elencati senza ordine di priorità, che daranno luogo ad una valutazione parametrica:
  - a) parcheggi finalizzati a ridurre l'afflusso dei veicoli privati nei centri urbani e nei loro centri storici attraverso l'interscambio con sistemi di trasporto collettivo, urbano o extraurbano;
  - b) parcheggi situati al di fuori dei centri storici e finalizzati a favorire la fluidità del traffico veicolare, soprattutto dei mezzi di trasporto pubblico, sulla principale viabilità cittadina, eliminando dalla stessa la sosta veicolare;
  - c) parcheggi finalizzati ad agevolare la fruizione di aree pedonali urbane o di zone a traffico limitato, ovvero di aree a forte attrattività (commerciali, museali, fieristiche, scolastiche, sportive, ospedaliere, a verde, di pregio storico-artistico-ambientale) mediante la sosta dei veicoli privati per periodi di tempo limitati;
  - d) percentuale di cofinanziamento a carico dell'Ente con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, valutata in relazione all'importo delle opere da realizzare;
  - e) intervento a completamento di programmi regionali precedenti;
  - f) dimensione demografica del Comune richiedente al fine di massimizzare i benefici delle iniziative oggetto del finanziamento.

#### **Art. 10 – Rendicontazione della spesa ed erogazione dei finanziamenti**

1. Per gli Enti beneficiari l'erogazione dei finanziamenti regionali per le opere ammesse a contributo in conto capitale avverrà ai sensi dell'art.6 della L.R. n.88/1980 e s.m.i secondo le seguenti modalità:
  - a) 10% all'atto della determinazione di concessione formale del finanziamento ed impegno di spesa, da utilizzare per le spese di progettazione e di espletamento delle procedure di gara;
  - b) 40% alla presentazione del verbale di consegna dei lavori e del contratto di appalto;
  - c) 30% alla presentazione della dichiarazione del direttore dei lavori attestante il raggiungimento del 50% dello stato di avanzamento dei lavori;
  - d) 20%, o per il minore importo necessario, a seguito dell'inoltro dell'atto di definizione ed approvazione della spesa complessiva effettivamente occorsa per la realizzazione dell'opera.

2. L'erogazione dei finanziamenti regionali sarà altresì subordinata:
  - a) alla conformità dell'intervento realizzato rispetto a quello previsto nella richiesta di finanziamento;
  - b) alla conformità a quanto prescritto dal D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture", dal relativo "Regolamento di esecuzione" D.P.R. n.207/2010, dai requisiti richiesti dalle Leggi di settore e dalle Leggi Regionali vigenti in materia di opere e lavori pubblici.
  - c) alla previa adozione/approvazione del PUP da parte del preposto Organo comunale;

#### **Art. 11 – Varianti e proroghe**

1. Eventuali variazioni non sostanziali dell'intervento ammesso a finanziamento non potranno stravolgerne la natura rispetto ai criteri oggetto di valutazione di cui all'art.9 del presente bando e dovranno essere comunicate, con le relative motivazioni, alla Regione Lazio - Direzione Trasporti.
2. L'eventuale maggior costo dell'intervento, dovuto alle variazioni proposte e comunicate, non comporterà l'incremento del contributo concesso e sarà pertanto a carico dell'Ente beneficiario.
3. Come previsto dall'art.93, comma 4, della L.R. n.6/1999, per l'esecuzione di varianti in corso d'opera, ovvero di lavori complementari, nei limiti previsti dagli artt.132 e 57, comma 5, del D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i., possono essere utilizzate le risorse derivanti da eventuali ribassi d'asta, previa autorizzazione regionale.
4. Come previsto dall'art.30, commi 3 e 4, della L.R. n.9/2005, il mantenimento in bilancio del contributo regionale concesso per gli esercizi finanziari successivi a quello di finanziamento, è subordinato alla comunicazione dell'avvenuto perfezionamento dell'obbligazione di spesa verso terzi da far pervenire alla Direzione Regionale Trasporti entro il 15 ottobre dell'esercizio successivo a quello del finanziamento, salvo richiesta di proroga inoltrata ai sensi dell'art.30, comma 5, della L.R. n.9/2005 oppure ai sensi dell'art.1, commi 1 e 2, della L.R. n.13/2011.

#### **Art. 12 – Disposizioni generali e pubblicazione**

1. Si potrà prendere visione del presente bando sul BURL e nella sezione "Avvisi" del sito web istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).
2. La graduatoria contenente l'elenco definitivo degli interventi ammessi a finanziamento, a seguito dell'esame delle istanze pervenute, sarà pubblicata sul BURL e nella sezione "Avvisi" del sito web istituzionale della Regione Lazio [www.regione.lazio.it](http://www.regione.lazio.it).

Il Direttore Regionale Trasporti  
Dott. Ing. Bernardo Maria Fabrizio